

In caso di soluzione positiva, se la risposta possa essere diversa allorché, nel determinare il quantitativo delle scorte di riporto e delle scorte eccedenti, si possa prendere in considerazione anche l'aumento di volume della produzione, della trasformazione o della vendita, il tempo di maturazione dei prodotti agricoli, il periodo di costituzione delle scorte, nonché altre circostanze indipendenti dalla volontà dell'imprenditore.

- 2.2) Se sia compatibile con gli obiettivi del regolamento (CE) della Commissione n. 1972/2003, il prelievo di una tassa sulle scorte eccedenti anche nel caso in cui siano state accertate presso l'operatore scorte eccedenti alla data del 1° maggio 2004, ma lo stesso operatore dimostri che in seguito alla commercializzazione delle scorte eccedenti dopo il 1° maggio 2004 non ha ottenuto alcun vantaggio effettivo sotto forma di differenza di prezzo.

(¹) GU L 139, pag. 55.

(²) GU L 256, pag. 1.

(³) Regolamento (CE) della Commissione 10 novembre 2003, n. 1972, relativo alle misure transitorie da adottarsi per quanto riguarda gli scambi di prodotti agricoli in seguito all'adesione di Cipro, dell'Estonia, della Lettonia, della Lituania, di Malta, della Polonia, della Repubblica ceca, della Slovacchia, della Slovenia e dell'Ungheria all'Unione europea; GU L 293, pag. 3.

Ricorso proposto l'8 aprile 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica di Finlandia

(Causa C-144/08)

(2008/C 171/24)

Lingua processuale: il finlandese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: I. Koskinen, D. Triantafyllou)

Convenuta: Repubblica di Finlandia

Conclusioni della ricorrente

- dichiarare che, avendo applicato una definizione incompleta della nozione di residenza normale per stabilire le eventuali franchigie fiscali relativamente all'importazione temporanea di taluni mezzi di trasporto, la Repubblica di Finlandia è venuta meno agli obblighi incombentile ai sensi dell'art. 7, n. 1, della direttiva del Consiglio 28 marzo 1983, 83/182/CEE, relativa alle franchigie fiscali applicabili all'interno della Comunità in materia d'importazione temporanea di taluni mezzi di trasporto (¹).
- condannare la Repubblica di Finlandia alle spese.

Motivi e principali argomenti

Al fine di stabilire le eventuali franchigie fiscali, l'art. 7, n. 1, della direttiva 83/182/CEE disciplina la nozione di residenza normale imponendo tale nozione sia allo Stato membro nella cui normativa sull'importazione temporanea rientra il veicolo in questione, sia lo Stato membro legittimato a prelevare l'imposta su tale veicolo. L'art. 7, n. 1, della direttiva 83/182/CEE detta alcune eccezioni alla regola in forza della quale la residenza normale è il luogo in cui una persona dimora almeno 185 giorni all'anno. In particolare, all'art. 7, n. 1, secondo comma, viene precisato che nel caso di una persona i cui legami professionali siano situati in un luogo diverso da quello dei suoi legami personali e che pertanto sia indotta a soggiornare alternativamente in luoghi diversi situati in due o più Stati membri, si presume che la residenza normale sia quella del luogo dei legami personali, purché tale persona vi ritorni regolarmente. Tuttavia si precisa espressamente che questa condizione non è richiesta allorché la persona effettua un soggiorno in uno Stato membro per l'esecuzione di una missione di durata determinata.

La normativa finlandese prevede però una siffatta condizione relativa al ritorno regolare anche allorché la persona effettui un soggiorno in Finlandia per l'esecuzione di una missione di durata determinata. La Finlandia non ha quindi trasposto correttamente nella propria legislazione l'art. 7, n. 1, della direttiva 83/182/CEE.

(¹) GU L 105 del 23 aprile 1983, pag. 59.

Impugnazione proposta il 3 aprile 2008 da Efkon AG avverso l'ordinanza del Tribunale di primo grado 22 gennaio 2008, causa T-298/04, Efkon AG/Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea

(Causa C-146/08 P)

(2008/C 171/25)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Efkon AG (rappresentante: sig. Novak, Rechtsanwalt)

Altre parti nel procedimento: Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea, Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

- Annullamento, in quanto illegittima, dell'ordinanza del Tribunale impugnata 22 gennaio 2008, causa T-298/04, e rinvio al Tribunale, obbligandolo a svolgere un procedimento corretto ed a pronunciare una decisione legittima;